

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

**Allegato n. 22 al punto 7 del verbale n. 8/2006 – CdA  
seduta 11 e 12 luglio 2006.**

**Criteri per l'adesione del CRA ad accordi di partenariato con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali per un approccio partecipato e la creazione di sinergie su tematiche di particolare rilevanza scientifica e sociale**

Il titolo V del Regolamento di organizzazione e funzionamento (artt. 62, 63, 64 e 65), disciplina la "presenza del CRA in iniziative comuni ad altri soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri". Talora si manifesta l'opportunità di stringere accordi di collaborazione strategica con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali di ampia portata che mirino a creare sinergie e a definire criteri di approccio comune a grandi tematiche e iniziative, senza necessariamente prevedere un'attività immediata concreta ma che in attività concrete possano sfociare nei modi e nei tempi da definire congiuntamente.

I Criteri qui esposti hanno lo scopo di definire principi di carattere generale per l'adesione del CRA a tale tipo di iniziative che si configurano come "convenzioni quadro", peraltro estese ad un ventaglio di soggetti il più possibile ampio.

Lo scopo principale degli accordi di partenariato deve essere di promuovere la cultura di un approccio partecipato e coordinato pur nell'autonomia degli ordinamenti e delle modalità operative dei soggetti partecipanti.

Si tratta quindi di partecipare congiuntamente alla definizione di scelte strategiche definendo atti di programmazione quanto più possibili condivisi da tradurre successivamente in accordi specifici.

Gli accordi di partenariato non devono in nessun caso assumere la forma di "accordi di cartello" protettivi di interessi particolari, bensì caratterizzarsi per possedere una finalità pubblica, collettiva, sociale di ampio respiro.

In relazione alle strategie perseguite e alle necessità attuative del programma, il partenariato può coinvolgere Università, Enti di ricerca, Organizzazioni internazionali, Agenzie di



Consiglio di Amministrazione

Seduta del

Sviluppo, Fondazioni Bancarie, Ordini o Collegi professionali, Camere di Commercio, ONLUS, ecc, ed essere esteso ad altri soggetti collettivi o para-istituzionali portatori di interessi specialistici.

Le intese devono essere pertanto finalizzate a:

- individuare obiettivi strategici;
- individuare gli strumenti più idonei all'attuazione della strategia;
- favorire la selezione degli interventi più idonei al perseguimento della strategia ed alla migliore efficacia degli strumenti;
- valutare l'attuazione degli interventi ed il loro impatto;
- favorire la circolazione dell'informazione tra i partecipanti e la reciproca consultazione;

### **Strumenti per la partecipazione**

Il principale strumento di partecipazione dovrà essere una consultazione sistematica del partenariato (attraverso un Forum del partenariato cui partecipino rappresentanti di tutti i soggetti coinvolti) su tutti i passaggi della programmazione ed attuazione dei programmi da attuarsi mediante:

- confronto plenario sui principali indirizzi;
- raccolta ex ante delle indicazioni del partenariato sulle scelte strategiche;
- confronto sui testi dei documenti di programmazione;
- *focus group* preventivi su opportunità e modalità di realizzazione di interventi;
- utilizzo del metodo della manifestazione di interesse;
- utilizzo del metodo dei questionari e di *format* con richiesta di informazioni;
- coinvolgimento nella definizione della domanda e nelle attività di valutazione;
- ogni altro strumento ritenuto idoneo.

Ogni passaggio di programmazione ed attuazione in cui vengono prese decisioni rilevanti dovrà prevedere un



Consiglio di Amministrazione

Seduta del

rendiconto scritto del coinvolgimento delle parti, del loro contributo (singolo e associato) e degli eventuali motivi del rigetto delle proposte.

Potrà essere costituito, un Comitato di coordinamento del partenariato costituito da una rappresentanza dei soggetti coinvolti nel partenariato definita dal Forum del partenariato nel rispetto dei principi di pariteticità tra i partner.

Potrà essere costituito, presso uno dei soggetti coinvolti o congiuntamente presso diversi soggetti, un Gruppo di coordinamento del Partenariato, struttura logistica (non politica) che ha lo scopo di coordinare e supportare il lavoro del Forum del partenariato e del Comitato di Coordinamento, qualora costituito, assicurando:

- un adeguato flusso informativo;
- la segreteria tecnica delle attività partenariali;
- la definizione di procedure di lavoro da seguire (tempi e modi di convocazione dei diversi tavoli, comunicazione dei risultati, ecc.);
- l'organizzazione degli aspetti logistici dell'attività partenariali;
- la verbalizzazione di tutte le attività partenariali e la loro pronta diffusione pubblica;
- la redazione di un rapporto periodico sullo stato delle attività partenariali;
- l'aggiornamento puntuale del calendario delle attività.

L'attuazione di programmi concreti di lavoro, con definizione di obblighi contrattuali dei partecipanti reciprocamente e verso terzi, nonché delle risorse da impiegare e delle modalità di gestione dovranno essere oggetto di successivi accordi specifici definiti nel rispetto dell'autonomia decisionale di ciascun partecipante e senza che l'adesione all'Accordo di partenariato costituisca obbligo di partecipare ai singoli accordi specifici.

L'adesione del CRA ad accordi di partenariato è deliberata dal Consiglio di Amministrazione ed è sottoscritta dal Presidente



Consiglio di Amministrazione

Seduta del

del CRA. La delibera del CdA dovrà approvare specificamente:

- lo scopo del partenariato
- i soggetti coinvolti nel partenariato
- il testo dell'accordo con particolare riferimento alle norme sulla partecipazione alle decisioni e alle modalità di coordinamento.

